



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 20/07/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 giugno 2004, n. 930

Triggiano (Ba). Progetto per realizzazione lavori ampliamento e ammodernamento tronco S.P. 60 Triggiano - S. Giorgio. Rilascio autorizzazione paesaggistica art. 5.07 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Amministrazione Provinciale di Bari.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

"Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del ex titolo II del D.lvo n° 490/99 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessatoli che deve /devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio/assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Urbanistica è pervenuta, da parte della Provincia di Bari, la sotto elencata domanda per il rilascio del parere in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Progetto per la realizzazione lavori di ampliamento ed ammodernamento del tronco della S.P. 60 Triggiano - San Giorgio, tra l'abitato di Triggiano e la S.S. 16.

SOGGETTO PROPONENTE: Amministrazione Provinciale di Bari.

Il progetto in esame rientra, per caratteristiche tipologiche, nel novero delle opere pubbliche come definite dalla legislazione nazionale e regionale vigente e il relativo progetto preliminare è stato approvato dalla Provincia di Bari con Delibera di Giunta n. 167 del 5.7.2001 e dal Comune di Triggiano con Delibera di Giunta n. 194 dell'8.10.2002.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di lavori di adeguamento della S.P. n° 60 "Triggiano - S. Giorgio", ed hanno come obiettivo principale quello di normalizzare la sezione stradale, sotto il profilo planoaltimetrico, al fine di perseguire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e percorribilità dell'attuale arteria.

La strada assumerà le connotazioni di una strada extraurbana, con doppia carreggiata, ciascuna dotata di due corsie, con interposta barriera di protezione metallica di classe H3.

La sezione tipo adottata nella progettazione della nuova sede stradale ipotizzata è quella codificata dal D.M. 5 novembre 2001 - extraurbana principale di tipo B;

In particolare, la direttrice sarà dotata di n. 4 corsie della larghezza di mt. 3,75 ciascuna, con fascia spartitraffico centrale larga m. 2,50 e con banchine laterali ognuna da mt. 1,75. La strada provinciale sarà completata, su entrambi i lati, da cordoletto in calcestruzzo vibrato e fascia di terreno agricolo non compattato avente funzione di recapito delle acque di depluvio e di sedime autonomo di sottoservizi per una larghezza di 110 cm e muri di delimitazione laterali in pietra calcarea.

Relativamente alle opere di che trattasi la Provincia di Bari, in data 23/12/2002, ha indetto, ai sensi dell'art. 14-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, una Conferenza di Servizi per la valutazione del suddetto progetto preliminare al fine di ottenere le intese, i pareri e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.

Così come si evince dal verbale della Conferenza di Servizi del 19/3/2004 il rappresentante della Regione Puglia, Assessorato all'Urbanistica, evidenziava che: "Dalla Relazione Paesaggistica, allegata alla nota n. 21194 dell'1/12/2003 della Provincia di Bari si evince che le opere di progetto risultano ricadere in massima parte in un Ambito Territoriale Esteso di Valore Normale E e in parte in un Ambito Territoriale Esteso di Valore Distinguibile C del P.U.T.T./P approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000. In particolare l'intervento in progetto, per una parte del tracciato, ricade nell'Area annessa alla Lama di San Giorgio. Per quanto attiene al predetto tratto le previsioni progettuali risultano in linea di massima compatibili con gli indirizzi, le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P in quanto rientranti nel novero degli interventi ritenuti ammissibili ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3.08 comma 4.2 lettera d) punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. atteso che trattasi di mero intervento di adeguamento di tracciati viari in massima parte già esistenti. Con riferimento invece allo svincolo previsto in corrispondenza della S.S. 16 si rappresenta che questo risulta interessare direttamente l'area di pertinenza della Lama San Giorgio anche se ricadente in particolare su aree alquanto antropizzate (ovvero già interessate dallo svincolo e dal viadotto esistenti) nonché marginali rispetto alla parte orograficamente più depressa della predetta emergenza geomorfologica." e che "la predetta previsione progettuale non risulta compatibile con le previsioni di base delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relative all'emergenza idrogeologica Lama", - sulla base di quanto rappresentato si concludeva che "in questa fase, ovvero in sede di Conferenza di Servizi, non è possibile esprimere alcun parere sotto l'aspetto paesaggistico appartenendo dette valutazioni alla esclusiva competenza della Giunta Regionale, rappresentandosi comunque che per l'intervento stesso va valutata da parte delle Amministrazioni interessate la richiesta di deroga alla Giunta Regionale".

Nel verbale della medesima seduta di Conferenza di Servizi è stata evidenziata la compatibilità dell'intervento con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali presenti nei luoghi, l'assoluta necessità e l'assenza di alternative localizzative dell'intervento in progetto; è stato altresì evidenziato che l'intervento in progetto non interferisce con la funzione idraulica della Lama San Giorgio.

L'Amministrazione procedente, pertanto, ha adottato la determinazione finale di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica anche sulla base del parere positivo espresso dal Comune di Triggiano, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici per la Regione Puglia, dall'Ausi BA/4, dall'Enel S.p.A., dall'AQP S.p.A., dalla Telecom Italia S.p.A., dal Gruppo Italcogim, dal Consorzio Terre D'Apulia e dall'ANAS, attestando che, ai sensi dell'art. 14-quater - comma 3 - L. n. 241/1990 e successive modificazioni, il provvedimento finale di approvazione del progetto definitivo di competenza della Giunta Provinciale è subordinato alla decisione positiva espressa dalla Giunta Regionale in merito alla deroga alle prescrizioni di base del P.U.T.T./P. che l'intervento in progetto comporta.

La predetta determinazione della Conferenza di Servizi è stata inviata, con nota prot. n. 5892/V del 25.03.2004, alla Regione Puglia per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in deroga ai P.U.T.T./P. secondo quanto disposto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione trasmessa dall'Amministrazione Provinciale per l'acquisizione dell'autorizzazione di cui che trattasi risulta costituita dai seguenti elaborati scritto-grafici:

Tav. A RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA;

Tav. D RELAZIONE AMBIENTALE

Tav. 1 COGNOGRAFIA GENERALE;

Tav. 2 RILIEVO CELERIMETRICO - Planimetria;

Tav. 3 PLANIMETRIA Di PROGETTO - Su base aerofotogrammetria;

Tav. 3.1 PLANIMETRIA Di PROGETTO - Su rilievo celerimetrico;

Tav. 3.2 PLANIMETRIA Di PROGETTO - Su base catastale;

Tav. 4 PROFILI LONGITUDINALI - Corpo Centrale;

Tav. 4.1 PROFILI LONGITUDINALI - Rampe svincolo di accesso al centro commerciale e viabilità secondaria;

Tav. 5 SEZIONI TIPO DELLA SAGOMA STRADALE E DELLA SOVRASTRUTTURA;

Tav. 7 INTERSEZIONI E SVINCOLI - Pianta quotata e sistemazione a verde rotatorie;

Tav. 7.1 INTERSEZIONI E SVINCOLI - Particolare corsia di accumulo sulla Rampa 7;

Tav. 8 OPERE D'ARTE MAGGIORI VIADOTTO A 4 LUCI RAMPA 7 (Progr. 140,94 - 259,64)
Carpenteria;

Tav. 8.1 OPERE D'ARTE MAGGIORI VIADOTTO A 4 LUCI RAMPA 7 (Progr. 140,94 - 259,64)
Pianta apparecchi di appoggio e giunti;

Tav. 9 OPERE D'ARTE MINORI, MURO Di SOSTEGNO E PROLUNGAMENTO TOMBINO
ALLA PROGR. 129,54 DEL CORPO CENTRALE Carpenteria;

Tav. 11 PIANI Di TRACCIAMENTO - Corpo centrale;

Tav. 11.1 PIANI Di TRACCIAMENTO - Svincolo di accesso al centro commerciale;

Tav. 11.2 PIANI Di TRACCIAMENTO - Viabilità secondaria;

Tav. 12 INTERFERENZE - Planimetria con individuazione di tutte le interferenze;

Tav. 12.1 INTERFERENZE - Planimetria di progetto su interferenze;

Tav. 13 ESPROPRI - Piano particellare di esproprio;

Tav. 22 NORME TECNICHE.

Integrati in data 1° dicembre 2003 con la

Tav. D1 Relazione di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P;

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Entrando nel merito localizzativo dell'intervento proposto si rappresenta che il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento in progetto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale (art.2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2,01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Per quanto attiene alle aree classificate "E" che risultano interessate direttamente dall'intervento in progetto, si rappresenta che queste non sono sottoposte a tutela paesaggistica diretta da parte del P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

La classificazione "E" individua infatti,secondo il P.U.T.T./P., un "valore normale laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore normale "E" prevedono "la valorizzazione delle peculiarità del sito" (art. 2.02 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "E" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta che il Piano paesistico regionale non fissa alcuna direttiva di tutela attesa l'efficacia "nulla" del predetto Piano nelle aree classificate A.T.E. di tipo "E"; il tutto comunque fermo restando "che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici, sempre presenti sono affidate alla capacità degli operatori pubblici e privati di perseguire obiettivi di qualità accrescendo e non sminuendo il valore del sito attraverso appunto,una qualificata previsione e realizzazione della trasformazione (qualità della strumentazione urbanistica, qualità della progettazione, qualità della costruzione, qualità della gestione)"

- Per quanto attiene invece alle aree interessate dall'intervento in progetto classificate quali Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) si evidenzia quanto segue:

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento in progetto risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dall'Amministrazione Provinciale di Bari con la richiesta di autorizzazione paesaggistica di che trattasi inoltrata alla Giunta Regionale ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale se compromesso,per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica (art.2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che " le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree " .

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono " la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale la sua ricostruzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo"

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "1a tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; - si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione."

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento, risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. In particolare l'area d'intervento è interessata dalla presenza di una "loma" contraddistinta col n° 596 "Lama San Giorgio" sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale.

In particolare l'intervento di che trattasi ricade, per la sola parte che attiene allo svincolo previsto in corrispondenza della S.S. n° 16, nell'area di pertinenza della predetta "loma" come individuata negli elaborati grafici del P.U.T.T./P. dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di particolare interesse botanico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa

L'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto

valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici quali il vincolo ex L. 1497/39 il vincolo idrogeologico, il vincolo Usi civici.

L'area oggetto d'intervento risulta invece parzialmente interessata dal vincolo "decreti Galasso"; con riferimento al predetto vincolo paesaggistico e relativamente all'intervento proposto è stato comunque già rilasciato il parere favorevole da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Regione Puglia.

- Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento proposto sulla base della documentazione scritto-grafica trasmessa, si evidenzia che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato (attesa la diffusa presenza di insediamenti abitativi e di opere infrastrutturali già esistenti), comunque si presenta caratterizzato da una peculiarità paesaggistica degna di tutela (lama S. Giorgio).

- Con riferimento specifico alle soie opere relative allo svincolo previsto in corrispondenza della S.S. n° 16 queste, per quanto attiene alla loro localizzazione risultano direttamente interessare un ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero l'area di pertinenza della Lama S. Giorgio.

Alla luce di quanto in precedenza riportato si rileva pertanto un'interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche) dello svincolo previsto in progetto con gli indirizzi e le direttive di tutela nonché con le prescrizioni di base relative all'ambito territoriale distinto "corso d'acqua" (di cui all'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

L'intervento in progetto costituisce pertanto, per la sola parte relativa allo svincolo previsto in corrispondenza della S.S. n° 16, deroga alle cosiddette "Prescrizioni di base", che stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si rappresenta comunque, che al predetto regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. è possibile derogare per le sole fattispecie previste dall'art. 5.07 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si evidenzia, con riferimento specifico alle aree interessate dallo svincolo in progetto ricadente nell'area di pertinenza della lama S. Giorgio, che la realizzazione del predetto svincolo comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che comunque non andrà a modificare, in maniera significativa, il contesto territoriale di riferimento che si presenta attualmente alquanto antropizzato ovvero quasi del tutto privo di naturalità (presenza di una diffusa edificazione, tracciati viari, ecc). Quanto sopra anche in considerazione del fatto che le opere in progetto andranno ad insistere "in posizione marginale rispetto alla parte orograficamente più depressa della predetta emergenza geomorfologica" ovvero a ridosso dello svincolo già esistente che, in quanto ricadente all'interno dell'area di pertinenza della lama, ha di fatto già modificato l'originario stato dei luoghi.

Le opere in progetto, inoltre, salvaguardano l'attuale regime di scorrimento delle acque nell'alveo della lama, ovvero, non modificano in maniera significativa l'attuale capacità di deflusso delle acque meteoriche superficiali tutelando, quindi, l'attuale funzione idraulica della lama stessa. Infatti dall'analisi degli elaborati grafici trasmessi, (rilievo aerofotogrammetrico e sezioni trasversali) si evince che l'intervento in oggetto, oltre ad essere puntuale, interessa solo in parte il ciglio più alto della lama ed è ben lontano dall'alveo della stessa. Infatti, tra il piano di scorrimento dell'acqua all'interno della lama e la quota della sede stradale ci sono ben oltre 6mt di dislivello. Pertanto per i motivi innanzi esposti, si ritiene che la realizzazione dei lavori in oggetto non coinvolgano le attuali aree di deflusso delle acque meteoriche.

A quanto sopra va altresì aggiunto che, così come si evince dalla documentazione trasmessa, l'intervento in progetto rientra comunque nel novero delle opere di assoluta necessità e di rilevante interesse pubblico, che non ha, peraltro, alcuna alternativa localizzativa in considerazione soprattutto dell'attuale stato dei luoghi già caratterizzati dalla presenza del viadotto e dello svincolo esistente, di cui quello di progetto costituisce il mero potenziamento per consentire il necessario e corretto deflusso del traffico veicolare, salvaguardando, soprattutto, la sicurezza della circolazione stradale.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, per le opere di che trattasi ricorrono pienamente i presupposti giuridici di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.UTT./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per l'ambito territoriale distinto in precedenza citato (emergenza geo-morfo-idrologica Lama San Giorgio), direttamente interessato dalle opere di che trattasi ovvero dallo svincolo posto in corrispondenza della S.S. n° 16.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti ex Titolo II del D.Lvo n° 490/99 e dell'art 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario comunque adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale, ecc.) che potrebbero provocare, anche su aree attigue a quelle direttamente interessate dall'intervento, impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sull'emergenza geo-morfo-idrologica "Lama San Giorgio". Le eventuali opere complementari anche se esterne all'area di pertinenza della lama, dovranno comunque essere rimosse a fine intervento con totale ripristino dello stato dei luoghi.

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme della "Lama" e conservarne nel contempo l'attuale importante funzione idrogeologica complessiva. Gli eventuali materiali di risulta

, rivenienti dalle operazioni di scavo, dovranno essere allontanati e depositati a pubblica discarica.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti, ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Provinciale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità

dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di RILASCIARE all'Amministrazione Provinciale di Bari, relativamente al Progetto per la realizzazione dei lavori di ampliamento ed ammodernamento del tronco della S.P. 60 tra l'abitato di Triggiano e la S.S. 16, l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base (Titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando l'eventuale acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici, degli ulteriori pareri e/o assensi, per gli interventi esecutivi delle opere previste in progetto.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
